

---

# **PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA**

Adottato con Deliberazione dell'Ente Parco n. 13 del 15 marzo 2001  
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 3 agosto 2001

---

Publicato sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 33  
del 16 Agosto 2001

<p><b>NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO DEL BEIGUA</b> approvate dalla Regione con D.C.R. n. 44/2001</p>
--

## SOMMARIO

TITOLO I – Disposizioni generali.....	pag. 3
Art. 1 Finalità ed obiettivi del Piano del Parco.....	pag. 3
Art. 2 Elaborati del Piano del Parco.....	pag. 4
Art. 3 Efficacia del Piano e rapporti con gli altri piani.....	pag. 4
Art. 4 Strumenti e modalità attuative.....	pag. 5
Art. 5 Categorie normative.....	pag. 6
Art. 6 Controllo, valutazione e monitoraggio dei processi di trasformazione	pag. 7
TITOLO II – Norme per parti del territorio	
Art. 7 Inquadramento territoriale.....	pag. 8
Art. 8 Suddivisione del territorio in fasce di protezione.....	pag. 8
TITOLO III – Norme per particolari categorie di intervento, di opere e di risorse	pag. 15
Art. 9 Difesa del suolo e gestione delle acque.....	pag. 15
Art. 10 Gestione delle risorse e degli spazi naturali.....	pag. 17
Art. 11 Reti ecologiche e fasce fluviali.....	pag. 20
Art. 12 Gestione forestale.....	pag. 21
Art. 13 Tutela e gestione della fauna.....	pag. 22
Art. 14 Attività agro-silvo-pastorali.....	pag. 25
Art. 15 Valorizzazione e tutela del paesaggio.....	pag. 26
Art. 16 Valorizzazione del patrimonio storico-culturale.....	pag. 27
Art. 17 Sistemi di accessibilità.....	pag. 29
Art. 18 Sistemi di attrezzature e servizi per il turismo.....	pag. 32
Art. 19 Attività ed attrezzature per l’informazione, l’interpretazione, l’educazione ambientale e la ricerca scientifica.....	pag. 33

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità ed obiettivi del Piano per il Parco**

1. Il Piano del Parco naturale regionale del Beigua (di seguito "Piano" ), rappresenta lo strumento fondamentale per il conseguimento delle finalità del Parco :

- a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale e dei valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela per contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e antropico;
- c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali promuovendo e favorendo, in armonia con i piani e programmi di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle stesse risorse territoriali iniziative agricole, turistiche, artigianali, nonché di miglioramento dell'assetto del suolo e del livello dei servizi.

2. Il Piano si pone come quadro di riferimento strategico, esprimendo indirizzi per orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio interessato dal Parco, valorizzando le sinergie che derivano dalla interconnessione di risorse, opportunità e competenze differenziate, tenendo conto delle dinamiche economiche, sociali ed ambientali del contesto, delle loro interdipendenze e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei diversi soggetti istituzionali ed operativi nelle proprie sfere di competenza.

3. Con riferimento alla L.R. 12/95, il Piano esprime la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibile nel territorio protetto, in modo da evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti ed alle risorse oggetto di tutela od influire negativamente sull'ecosistema complessivo. In particolare, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di aree protette, tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, sulla caccia e sulla pesca, le presenti norme specificano gli indirizzi, i criteri di gestione ed i riferimenti tecnico-scientifici da recepire nel Regolamento del Parco.

4. Il Piano costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per il sistema informativo e per il sistema valutativo, motivando, nelle forme più esplicite e trasparenti, le scelte di tutela e d'intervento ed orientando le scelte da operarsi in altre sedi e da parte degli altri soggetti cointeressati.

5. Sulla base del quadro conoscitivo di cui al comma 4 il Piano precisa le strategie di gestione e la disciplina per le diverse aree del territorio interessato in funzione dei seguenti obiettivi di gestione:

- a) conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e semi-naturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali, e delle forme naturali del territorio; mantenimento, tutela, restauro degli equilibri ecologici; ricostituzione della continuità delle matrici ambientali;
- b) difesa del suolo, riassetto idrogeologico, tutela delle risorse idriche e razionalizzazione della gestione delle acque;

- c) riqualificazione del patrimonio forestale, conservazione della vegetazione e della fauna caratterizzante, restauro di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche e di biotopi;
- d) manutenzione paesistica, preservazione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio, reintegrazione paesistico-ambientale delle attività improprie e degli elementi di degrado, con particolare riferimento agli impianti di teleradiocomunicazioni;
- e) valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali con innovazioni tecniche e pratiche tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da salvaguardare o ricostruire le matrici ambientali;
- f) riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale;
- g) sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale;
- h) promozione e sviluppo delle attività di ricerca, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed educazione ambientale.

6. L'Ente Parco non intende esercitare alcun diritto di prelazione sul trasferimento di proprietà e di diritti reali su terreni inclusi nell'area protetta, come individuata nel Piano.

## **Art. 2 Elaborati del Piano del Parco**

Il Piano per il Parco è costituito dai seguenti elaborati:

- a) **Relazione** illustrativa degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, dei criteri e degli indirizzi del Piano,
- b) **Tavole** di piano, contenenti:
  - b1, **Inquadramento territoriale** del Parco, con i territori funzionalmente connessi e le reti di connessione ecologica, comprensivo del quadro d'insieme dei progetti e programmi di valorizzazione, in scala 1 : 50.000;
  - b2, **Organizzazione del territorio**, sistemi d'accessibilità, di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del Parco, vincoli ed indirizzi per le aree di specifico interesse naturale o culturale, in scala 1 : 25.000;
  - b3, **Disciplina di Piano**, con l'articolazione del territorio in parti caratterizzate da forme differenziate d'uso, godimento e disciplina, in scala 1 : 10.000 ed in scala 1 : 25.000.
- c) **Norme** di attuazione.

## **Art. 3 Efficacia del piano e rapporti con gli altri piani**

1. Il Piano esprime le sue determinazioni mediante:

- a) norme immediatamente prescrittive, in quanto tali vincolanti la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge urbanistica regionale n. 36/1997;
- b) indirizzi e direttive da specificare ed attuare, per le finalità di cui all'art.1, con gli altri strumenti di pianificazione e le misure di disciplina di competenza sia dell'Ente Parco che degli altri soggetti interessati;

c) misure di disciplina per le aree contigue, soggette ad intesa con la Regione, le Province ed i Comuni interessati, all'atto della definizione delle aree contigue stesse.

2. Il Piano costituisce, con il Regolamento del Parco (RP) e il Piano Pluriennale Socio-Economico (PPSE), un sistema organico e coordinato di regolazione e pianificazione del territorio interessato dal Parco. Spetta al Regolamento disciplinare gli usi, le attività e gli interventi ammessi nel territorio del Parco, specificando ed integrando le disposizioni del Piano del Parco in coerenza con le presenti norme d'attuazione e con i riferimenti tecnico-scientifici definiti dal Piano del Parco. Spetta al Piano Pluriennale Socio-Economico definire, in coerenza con le finalità e le strategie del Piano del Parco e nel rispetto delle presenti norme d'attuazione, le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività locali, individuando le priorità, le risorse, i soggetti e gli strumenti operativi per la loro realizzazione.

3. Nella formazione e nell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, i Comuni applicano, per quanto attiene al territorio del Parco, gli indirizzi e le direttive determinate dal Piano del Parco.

4. Per quanto attiene ai territori esterni al Parco e ad esso funzionalmente connessi di cui al successivo art. 7, le indicazioni espresse dalle Tavole di Piano e dalle presenti norme assumono valore d'indirizzo a seguito delle intese e degli accordi di pianificazione da stipularsi tra gli Enti locali e l'Ente Parco, all'atto di individuazione delle aree contigue nell'ambito di tali territori.

5. Ove concordato nell'ambito degli accordi di cui al comma precedente, nelle aree contigue gli strumenti urbanistici locali o specifici regolamenti comunali applicano le disposizioni di cui al Titolo III delle seguenti norme, con particolare riferimento:

- a) ai progetti e programmi di cui al comma 2 e 3 dell'art. 4 seguente,
- b) alle misure che interessano la tutela e valorizzazione delle reti ecologiche e delle fasce di continuità ambientale di cui all'art. 11;
- c) alle misure atte ad integrare il Parco nel contesto paesistico e a salvaguardarne e valorizzarne i sistemi di risorse ambientali e del patrimonio costruito.

#### **Art. 4 Strumenti e modalità attuative**

1. Gli strumenti di attuazione del Piano sono:

- a) i Piani di gestione pluriennali, volti a specificare, per l'orizzonte temporale di riferimento e per rapporto al PP ed al PPSE, le azioni fattibili, i soggetti cointeressati, le risorse utilizzabili e le modalità d'intervento operativo;
- b) i Progetti e programmi di valorizzazione e d'intervento integrato, di cui ai commi 2 e 3 seguenti;
- c) gli accordi di programma e di pianificazione, i patti territoriali ed ogni altra forma d'intesa volta a realizzare, ai sensi degli articoli 1 e 1 bis L. 394/91, la cooperazione dei diversi soggetti interessati per l'attuazione delle finalità del Parco.

2. I Progetti e programmi di valorizzazione, volti a coordinare iniziative ed interventi di conservazione attiva e di sviluppo endogeno sostenibile con le necessarie misure di disciplina,

sono individuati e promossi dall'Ente Parco, d'intesa con gli Enti locali cointeressati, sulla base delle opportunità e delle risorse concretamente prevedibili e delle indicazioni del Piano Pluriennale Socio-Economico, dando priorità ai seguenti:

- a. progetto per lo sviluppo turistico sostenibile e la fruizione sociale del Parco,
- b. progetto per lo sviluppo dei territori rurali,
- c. progetto per la riqualificazione forestale,
- d. progetto per la gestione faunistica.

3. L'Ente Parco, d'intesa con gli Enti locali cointeressati, individua e promuove progetti d'intervento locale integrato, volti a definire insiemi organici di interventi in ambiti locali di particolare interesse o criticità garantendone il coordinamento operativo, in relazione alle concrete disponibilità di risorse, ai bisogni ed alle attese delle popolazioni locali.

## **Art. 5 Categorie normative**

1. Il Piano, nell'indicare le modalità di intervento e di trasformazione del territorio del Parco, fa riferimento alle seguenti categorie:

Conservazione (CO): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri identitari e della qualità dei paesaggi, con le eventuali attività manutentive e di fruizione strettamente connesse alla finalità conservativa.

Manutenzione (MA): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale. Restituzione (RE): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino, al recupero, al riequilibrio in condizioni ambientali alterate, degradate o compromesse da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici che strutturano il paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità.

Riqualificazione (RQ): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sotto utilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali. Trasformazione (TR): comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto, sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche.

2. Il Piano, nello specificare le attività e gli usi compatibili con le finalità del Parco, fa riferimento alle seguenti categorie:

Naturalistici (N): comprendenti usi ed attività orientate alla conservazione delle risorse e

dell'ambiente naturale con la riduzione al minimo delle interferenze antropiche, l'osservazione scientifica e amatoriale, la contemplazione, l'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, la gestione naturalistica della vegetazione e la conduzione delle attività tradizionali di pastorizia purché compatibile con lo stato dei luoghi;

Agro-silvo-pastorali (A): comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturale, comprendendo in esso i servizi e le abitazioni,

Residenziali (R): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché l'artigianato di servizio e il commercio direttamente connesso con la residenza locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;

Specialistici (S): usi ed attività orientati a scopi speciali, articolabili in:

S1, attività di servizio di pubblico interesse, richiedenti attrezzature o spazi appositi;

S2, attività produttive, commerciali, industriali;

S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi, attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;

S4, attività ricettive.

## **Art. 6 Controllo, valutazione e monitoraggio dei processi di trasformazione**

1. L'Ente Parco promuove, definisce e regola le attività di indagine, studio, monitoraggio e ricerca scientifica che si rendano necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per la gestione del territorio, con particolare attenzione a quelle attività volte a verificare e a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche al fine di eventuali azioni correttive o ridefinizioni.

2. Le attività di monitoraggio riguardano in particolare:

a) le aree extrasilvatiche di crinale e di alto versante, con priorità per le aree ed habitat oggetto dei Piani di gestione adottati per il progetto LIFE Natura 98NAT/IT/5136 "Beigua: interventi urgenti per habitat prativi prioritari";

b) le aree extrasilvatiche di degradazione forestale;

c) i pascoli, soprattutto per quel che concerne le interazioni tra le pratiche pastorali e le biocenosi;

d) i boschi, con particolare riguardo ai cedui castanili e alle formazioni di conifere;

e) i corsi d'acqua, i bacini idrici, le torbiere e gli stagni.

3. Sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, in applicazione delle prescrizioni della L.R. 38/98 i progetti di cui agli allegati 1, 2, 3 della suddetta legge, . Lo studio di impatto ambientale (S.I.A.), da redigere ai fini della valutazione, ha i contenuti previsti dalla citata legge (e dalla relativa normativa di applicazione) ed è corredato da tutta la documentazione necessaria per motivare la soluzione scelta, precisando altresì le misure di mitigazione proposte per annullare o minimizzare gli impatti previsti.

5. Le procedure per il rilascio del nulla osta ex art. 21 della L.R.12/95 sono definite nel Regolamento. Fino alla sua adozione l'Ente Parco adotta le procedure più idonee per assicurare la migliore e più rapida integrazione delle procedure autorizzative comunali.

## **TITOLO II - NORME PER PARTI DEL TERRITORIO**

### **Art. 7 Inquadramento territoriale**

1. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/1995, il Piano delimita il territorio del Parco; il Piano indica inoltre, quali territori funzionalmente connessi al Parco:

- Comune di Stella: frazioni di S. Giustina, S. Giovanni, S. Martino,
- Comune di Varazze: frazioni di Alpicella, Faie (località Deserto), Pero, Campomarzio,
- Comune di Cogoleto (esclusa fascia costiera sotto i 150 m s.l.m.): frazioni di Sciarborasca, Prato Zanino, Lerca,
- Comune di Arenzano: fascia territoriale indicativamente superiore ai 200 m s.l.m.,
- Comune di Genova: frazioni di Crevari, Sambuco, Fiorino,
- Comune di Tiglieto: frazioni di Casavecchia, Acquabona, Vinazza, Terraciocca,
- Comune di Campo Ligure: Centro abitato e territori in sponda sinistra del T. Stura,
- Comune di Rossiglione: Centro abitato e territori in sponda sinistra del T. Stura,
- Comune di Masone: Centro abitato e territori in sponda sinistra del T. Stura,
- Comune di Sassello: Centro abitato e frazioni di Badani, Colletto, Prato Vallarino, Palo, Alberola, Veirera, Piampaludo, Maddalena.

2. I territori funzionalmente connessi di cui al comma 1 sono considerati aree di reperimento prioritario per la successiva delimitazione concertata delle aree contigue ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 4 L.R. 12/1995 e dell'art. 32 L. 394/1991, fermo restando che la delimitazione di tali aree contigue assumerà valore formale ad ogni effetto solo a seguito dell'approvazione di una apposita variante del presente Piano, secondo il procedimento dettato dall'art. 18, comma 6, della medesima l.r. 12/1995.

### **Art. 8 Suddivisione del territorio in fasce di protezione**

1. Il Piano, ai sensi dell'art.20 della L.R.12/1995, suddivide il territorio del Parco in zone a diverso grado di tutela e protezione, con riferimento alle seguenti categorie:

- Zone A – Riserve Integrali;
- Zone B – Riserve Generali Orientate;
- Zone C – Aree di Protezione;
- Zone D – Aree di Sviluppo.



La disciplina per ciascuna zona è definita nella seguente tabella, con le specificazioni di cui ai commi successivi e con riferimento alle categorie di cui all'art. 5 (CO, conservazione; MA, mantenimento; RE, restituzione; RQ, riqualificazione; TR, trasformazione).

Zone	Interventi consentiti in relazione alle attività	Attività ed usi compatibili
A	CO	Naturalistici
B	CO MA RE RQ CO MA RE CO MA CO MA	Naturalistici Agro-silvo-pastorali Residenziali Usi specialistici S3/S4
C	CO MA RE RQ CO MA RE RQ CO MA RE CO MA CO MA RE	Naturalistici Agro-silvo-pastorali Residenziali Usi specialistici S1/S2 Usi specialistici S3/S4
D	CO MA RE RQ TR CO MA RE RQ TR CO MA RE RQ TR CO MA RE RQ TR	Naturalistici Agro-silvo-pastorali Residenziali Usi specialistici S1 S2 S3 S4

## 2. Zone A - Riserve Integrali

Le zone “A” si riferiscono ad ambiti che presentano elevati valori naturalistico-ambientali e/o particolare fragilità rispetto all’azione antropica e nei quali le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza e l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità.

La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale: sono esclusi, in applicazione di quanto indicato nella tabella del comma 1 del presente articolo, tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti.

In particolare sono vietati:

- a) l’esecuzione di tagli boschivi;
- b) attività di pascolamento e comunque introduzione di animali di allevamento o domestici;
- c) ogni genere di scavo o movimento di terreno, danneggiamento o asportazione di materiale litologico o della flora e della fauna, fatto salvo quanto necessario per la manutenzione dei sentieri esistenti;
- d) interventi costruttivi o installazione di manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni;

- e) attività anche saltuarie di tipo sportivo, compresa l'arrampicata libera, il parapendio, il torrentismo o qualsiasi altra che comporti la presenza di persone non orientate alla fruizione naturalistica dei luoghi;
- f) altre attività che possano arrecare disturbo alle biocenosi, meglio specificate nell'ambito del Regolamento.

Per le Zone A, di seguito elencate, l'Ente Parco predispone, secondo i Piani di gestione di cui all'art. 10 comma 3 delle presenti Norme, un programma complessivo annuale di tutela da adottare in sede di approvazione degli ordinari strumenti di programmazione della spesa :

- Zona A.1 "Pian della Biscia": area rupestre intercalata a lembi prativi, di primaria importanza avifaunistica e floristica
- Zona A.2 "Bellabocca/Malanotte": ambito rupestre intercalato a formazioni erbacee, di primaria importanza avifaunistica, floristica e geomorfologica
- Zona A.3 "Rocce del Crou": ambito rupestre di primaria importanza avifaunistica e floristica
- Zona A.4 "Rocche dell'Agugia": ambiti rupestri di primaria importanza avifaunistica, floristica geologica e geomorfologica
- Zona A.5 "Rocca Negra": ambito rupestre di primaria importanza avifaunistica e floristica
- Zona A.6 "Monte Rama": ambiti rupestri di primaria importanza avifaunistica, floristica, geologica e geomorfologica
- Zona A.7 "Laione": torbiera bassa di eccezionale importanza floristica, faunistica e geomorfologica, per la quale si prevede la promozione di un progetto per il recupero ambientale della viabilità carrozzabile adiacente finalizzato alla minimizzazione degli impatti, e per la regolazione delle attività di fruizione naturalistica. L'Ente Parco può provvedere a limitare l'accesso e/o predisporre appositi camminamenti sopraelevati per evitare danni all'ecosistema
- Zona A.8 "Monte Cavalli": ambito rupestre di primaria importanza avifaunistica e floristica, che riveste anche particolare importanza dal punto di vista geomorfologico.

### 3. Zone B - Riserve Generali Orientate

Le Zone B si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico in cui si intende potenziare la funzionalità ecosistemica, conservare la biodiversità e ridurre i fattori di disturbo, pur consentendo forme opportune di fruizione ed utilizzazione delle risorse.

Sono ammesse, secondo le categorie di intervento indicate nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo: le attività agricole, limitatamente al mantenimento delle colture e delle modalità di allevamento tradizionali; le attività selvicolturali nel rispetto della vigente normativa in materia; le attività ricettive; le attività di fruizione escursionistica, didattica, ricreativa o sportiva, purché queste ultime non richiedano mezzi motorizzati e non interferiscano con le biocenosi, come specificato dall'art. 18, comma 4 delle presenti Norme.

Sono in particolare ammessi i seguenti interventi, purché nel rispetto di tutte le presenti Norme, in particolare del Tit. III:

- a) la manutenzione del sistema di accessibilità esistente ed il suo potenziamento secondo quanto previsto nell'art. 17, comma 1, delle presenti Norme;
- b) la trasformazione di incolti in aree coltivate, nei limiti del disposto degli articoli 2 comma 3 e 47 comma 5 della L.R. 4/99 e altri interventi colturali atti a mantenere un equilibrato rapporto tra aree boscate e aree coltivate, o a salvaguardare peculiari aspetti ecologici o paesistici;

- c) la ricostituzione della copertura vegetale con tecniche di ingegneria naturalistica sui terreni interessati da gravi processi erosivi, eccettuate le zone di specifico interesse geologico di cui al Tit. III;
- d) interventi di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e di gestione forestale, compresi quelli per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili locali, per la produzione di acque minerali, per i rifornimenti idrici anti-incendio, nonché i necessari interventi finalizzati alla difesa del suolo ed al consolidamento dei versanti, eseguiti ovunque possibile mediante tecniche di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale;
- e) interventi manutentivi ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 art. 31 L. 457/78 sui fabbricati esistenti, compresi terrazzamenti e recinzioni, salvo gli edifici di cui al comma 4 seguente.
- f) realizzazione di modeste strutture ed attrezzature realizzate da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, in appoggio alle attività dell'Ente, , di sorveglianza antincendio, inserite nei programmi di cui all'art. 4 comma 2 e 3, o comunque compatibili con essi;
- g) realizzazione, ai soli fini dell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, di manufatti per il ricovero degli animali, il ricovero degli attrezzi, ove non disponibili edifici adatti preesistenti, nei limiti di mc. 80 e con i caratteri tipologici e i materiali tradizionali dei luoghi, come eventualmente specificato negli strumenti urbanistici locali per gli interventi in zona agricola.

4. Gli edifici e le loro aree di pertinenza, ricadenti entro Zone B, legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio ovvero la cui esistenza sia comprovata in idonea documentazione che ne attesti la presenza in data antecedente il 1 settembre 1967 (ai sensi della legge 6 agosto 1967 n. 765, sono considerati a tutti gli effetti come Zone C Nei confronti di tali edifici potranno essere soddisfatte eventuali carenze di carattere infrastrutturale (accessibilità, allacci) anche in deroga alle limitazioni operanti in zona B, purché siano privilegiate le soluzioni tecniche di minor impatto.

#### 5. Zone C – Aree di Protezione

Le Zone C si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi. In tali aree obiettivi prioritari del Piano sono la conservazione, il ripristino e la riqualificazione delle attività, degli usi e delle strutture produttive caratterizzanti, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario.

Sono pertanto ammessi, secondo le categorie di intervento indicate nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo, gli usi e le attività agricole (con esclusione di attività industriali di allevamento, come definite nel Regolamento), nonché quelle abitative, artigianali e turistico-ricettive, atte a favorire il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, della qualità ambientale e del paesaggio.

Sono in particolare ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 3 e subordinatamente al rispetto delle presenti Norme e più specificamente del Tit. III:

- a) gli interventi di restauro e risanamento conservativo sugli edifici, di cui alla lett. c), comma 1, art. 31 della legge 457/78, estesi alla sostituzione, ove necessaria, di parti strutturali o

funzionali, fino alla ricostruzione di preesistenze rigorosamente documentate con riconoscibile caratterizzazione tipologica locale e gli interventi per adeguamento igienico-sanitario, secondo i parametri e le specificazioni recate dagli strumenti urbanistici comunali ;

b) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, ai fini di riutilizzi agrituristici, artigianali per produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, previo convenzionamento con il Comune e l'Ente Parco;

c) la realizzazione di modesti interventi infrastrutturali quali: piccole canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, accessi carrai agli edifici esistenti, purché non asfaltati, realizzati seguendo il naturale andamento dei terreni e che non comportino rilevanti opere di sostegno o movimenti di terreno, secondo quanto previsto nell'art. 17, comma 1 delle presenti Norme.

6. Gli interventi edilizi di cui al comma 5 e i mutamenti di destinazione d'uso potranno essere consentiti soltanto se orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate, siano realizzati privilegiando le modalità di massima riduzione dell'impatto e non comportino la realizzazione di nuove infrastrutture oltre il limite indicati nel medesimo comma.

## 7. Zone D – Aree di Sviluppo

Le Zone D fanno riferimento ad ambiti modificati dai processi d'antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti.

Il Piano individua in tali le aree azioni proprie di cui al successivo comma 8, da realizzarsi, ancorché non previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, mediante S.U.A./P.U.O di iniziativa diretta dell'Ente parco, ovvero approvati con il suo parere vincolante se di iniziativa comunale o di altri soggetti, a norma dell'art. 19 della l.r. 12/1995. Gli altri interventi edilizi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatto salvo il parere vincolante dell'Ente parco ai sensi del citato art. 19 per la realizzazione delle previsioni relative a strumenti attuativi.

Per gli immobili esistenti e salvo le maggiori possibilità trasformative sopra definite, sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

8. Le le azioni proprie previste dal Piano del Parco sono così distribuite:

Zona D1 “Gargassino” (Comune di Rossiglione): zona situata alla confluenza dei torrenti Gargassa e Gargassino, ai piedi del “Poggio della Camilla” accessibile dalla strada provinciale Rossiglione-Tiglieto, da cui partono l'antica mulattiera per Tiglieto ed il sentiero che passando dalle case della Veirera arriva a Monte Pavaglione. Il Piano individua le seguenti azioni:

- promozione di una corretta fruizione delle risorse paesistico-ambientali circostanti quali corsi d'acqua, laghetti, emergenze panoramiche, particolari formazioni rocciose;
- potenziamento delle strutture sportive esistenti;
- sistemazione dei parcheggi;
- eventuale ampliamento del rustico esistente per realizzare strutture di servizio all'attività escursionistica e all'ippoturismo;
- recupero e manutenzione dei percorsi escursionistici.

Zona D2 “Veirera” (Comune di Rossiglione): area situata in un contesto di notevole qualità paesaggistica ed ambientale, occupata da un nucleo rurale storico è punto di passaggio del percorso che da Rossiglione raggiunge l'Alta Via dei Monti Liguri. Il Piano individua le seguenti azioni proprie:

- riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con interventi volti al mantenimento dei caratteri architettonici e costruttivi tradizionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 16;
- creazione di un centro orientato ad attività didattiche sull'ambiente, con corsi di educazione ambientale anche di tipo residenziale rivolti principalmente a ragazzi in età scolare;
- recupero e manutenzione dei percorsi escursionistici con particolare attenzione al miglioramento del sistema di connessione con l'abitato di Rossiglione e alle attrezzature di servizio all'attività escursionistica ed all'ippoturismo.

Zona D3 “Badia” – (Comune di Tiglieto): ambito di interesse storico-artistico caratterizzato dalla presenza del complesso monumentale della Badia cistercense di Tiglieto. Il Piano individua le seguenti azioni proprie:

- potenziamento del sistema infrastrutturale di accesso e delle aree di parcheggio;
- potenziamento dei servizi connessi all'utilizzo del complesso conventuale come meta di visita turistica;
- recupero dei volumi esistenti per la creazione di attrezzature, anche di tipo residenziale, finalizzate ad attività congressuali e di formazione.

Zona D4 “Case Vaccà” – (Comune di Arenzano): area situata a nord di Punta Goetta, presso la Rocca della Vaccà, punto di passaggio di diversi percorsi escursionistici (Arenzano-Passo della Gava-Faiallo, Arenzano-Monte Argentea). Il Piano individua le seguenti azioni:

- potenziamento del centro ornitologico per l'osservazione dei rapaci anche con funzioni di struttura di informazioni del parco;
- creazione di strutture di supporto al turismo scolastico;
- strutture di supporto all'attività di ricerca e creazione di strutture ricettive anche di tipo residenziale per ricercatori;
- recupero e manutenzione dei percorsi escursionistici.

Zona D5 “Eremo del Deserto” – (Comune di Varazze): zona caratterizzata dalla presenza del complesso conventuale secentesco dell'Eremo del Deserto. Il Piano individua le seguenti azioni proprie:

- potenziamento del sistema infrastrutturale di accesso e delle aree di parcheggio;
- potenziamento dei servizi connessi all'utilizzo del complesso conventuale come meta di visita turistica;

- recupero e ristrutturazione dei tracciati storici di collegamento con i percorsi escursionistici e tematici presenti;
- recupero e valorizzazione del complesso edilizio esistente per la creazione di attrezzature, anche di tipo residenziale, finalizzate ad attività congressuali e di formazione.

Zona D6 “Prà Riondo” – (Comune di Sassello, di Cogoleto e di Varazze): area situata a cavallo dei comuni di Sassello, Cogoleto e Varazze, sul nodo d’incontro tra l’Alta Via dei Monti Liguri, la direttrice Piampaludo-Faie-Varazze ed il sentiero Prà Riondo-Sciarborasca. Il Piano individua le seguenti azioni proprie:

- creazione di un maneggio e di strutture per l’equitazione;
- potenziamento delle attrezzature di servizio all’attività escursionistica e di fruizione turistica del Parco compresi servizi per il Parco (punto informativo, centro visite, ecc.);
- potenziamento delle strutture ricettive esistenti, nei limiti previsti dal PRG del comune di Cogoleto.

Zona D7 “Monte Beigua” – (Comune di Sassello, Varazze, Stella): la zona è situata lungo la linea di crinale del Monte Beigua, a cavallo tra i comuni di Sassello, Varazze e Stella, attraversata dal percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri.

Interessata da un Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica (P.P.I.P. Z.A.I. Monte Beigua) che prevede la riorganizzazione funzionale dell’intero territorio, la razionalizzazione degli impianti e la riqualificazione dell’ambiente costruito con particolare attenzione al miglioramento del sistema degli accessi e degli spazi di sosta. In attesa di definizione di tale strumento urbanistico attuativo, il Piano individua le seguenti azioni proprie:

- riqualificazione degli spazi esterni intorno all’albergo con creazione di aree di sosta attrezzate e parcheggi;
- ampliamento dell’albergo finalizzato al miglioramento della ricettività, all’eliminazione degli elementi di contrasto quali tettoie e baracche ed alla ricomposizione dei prospetti, in conformità con le previsioni del PRG/PUC del Comune di Varazze;
- riqualificazione e riassetto della Via Crucis;
- razionalizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni.

Zona D8 “Piccolo Ranch” – (Comune di Varazze): area situata lungo la strada di collegamento tra la frazione di Alpicella ed il Monte Beigua. Il Piano individua le seguenti azioni proprie:

- potenziamento delle aree di parcheggio;
- potenziamento delle strutture turistico-ricettive esistenti, nei limiti previsti dal PRG/PUC del Comune di Varazze.

Zona D9 “Castello Bellavista” – (Comune di Sassello): la zona, caratterizzata dalla presenza del Castello Bellavista, occupa la parte est della foresta demaniale della Deiva e confina con l’area del lago dei Gulli. Il Piano individua le seguenti azioni proprie:

- valorizzazione e recupero dei manufatti di interesse storico-artistico per la realizzazione di strutture di servizio al Parco o ad altri Enti Pubblici (CFS, Comunità Montana del Giovo, Comune di Sassello);
- creazione di attrezzature ricettive speciali (ostello) e di tipo agriturismo;
- creazione di un centro di documentazione e formazione sullo sviluppo rurale nelle aree protette;

- creazione di una area di parcheggio e di uno spazio di sosta attrezzato in corrispondenza dell'ingresso della Foresta della Deiva, in prossimità del ponte sul rio Giovo.

### **TITOLO III - NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI INTERVENTO, DI OPERE E DI RISORSE**

#### **Art. 9 Difesa del suolo e gestione delle acque**

1. L'Ente Parco coopera con la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni e le Autorità di Bacino competenti, con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali in materia, al fine di realizzare la miglior integrazione delle azioni di competenza di tali Enti in materia di difesa del suolo e gestione delle acque con le finalità del Parco.

2. Ai fini della prevenzione e mitigazione dei rischi idraulici ed idrogeologici, nel territorio del Parco gli indirizzi da perseguire sono volti ad assicurare:

a) il rispetto della naturale evoluzione idro-geo-morfologica dei versanti qualora questa non interagisca con la pubblica incolumità e/o con il regolare svolgimento delle attività produttive presenti sul territorio,

b) il controllo e la limitazione degli interventi che comportano alterazione della morfologia dei luoghi e modifica del reticolo idrografico; in particolare coi seguenti criteri:

i) il mantenimento o il ripristino della funzionalità dei sistemi di drenaggio naturali e del reticolo idrografico minore, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di compromettere tale funzionalità, da inserire negli strumenti urbanistici locali;

ii) il mantenimento in efficienza delle opere e dei manufatti che garantiscono la sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti, le opere di sistemazione strettamente necessari per la difesa degli abitati e delle infrastrutture pubbliche ove previsti dagli strumenti di pianificazione di bacino;

iii) il coordinamento degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica per una considerazione integrata dei diversi fattori, in particolare la copertura boschiva ed arbustiva, la stabilità dei versanti e il trasporto di materiale solido.

3. Al fine di tutelare le risorse idriche, anche in considerazione del loro insostituibile ruolo ecologico, gli indirizzi da perseguire nel territorio del Parco sono volti ad assicurare, in particolare:

a) la riduzione e la prevenzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di determinare od aggravare tali rischi, da inserire negli strumenti urbanistici locali;

b) la razionalizzazione coordinata dell'utilizzo delle acque per i consumi umani, per fini irrigui, per fini ricreativi e per fini anti-incendio.

4. L'Ente Parco promuove, d'intesa con gli altri Enti competenti, studi d'approfondimento sulle risorse idriche presenti nel territorio del Parco ed in quelli funzionalmente connessi, al fine di migliorarne l'uso e la consistenza ed, in particolare di definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee, che non possono essere captate perché necessarie per la conservazione degli

ecosistemi e di regolamentare i prelievi per assicurare i deflussi minimi vitali.

5. Ai fini della tutela delle acque nel territorio del Parco non è consentito, salvo specifici interventi pubblici per opere di difesa e di sicurezza civile o diretti dall'Ente Parco in coerenza con gli obiettivi del Piano:

- a) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettate in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il deflusso;
- b) realizzare opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe, o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque, interventi che possano determinare od aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde, modificare il regime idrologico dei fiumi e dei torrenti, modificare l'assetto del letto dei corsi d'acqua, se non strettamente finalizzati a comprovate esigenze di approvvigionamento idrico;
- c) realizzare l'attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quando dichiarate di pubblica utilità e comunque effettuando l'intervento in modo tale da permettere il deflusso delle portate di piena temibili con tempo di ritorno di almeno 200 anni;
- d) modificare i parametri fisico-chimici delle acque.

6. Al fine di preservare la continuità ecologica dei corsi d'acqua, anche ai sensi dell'art.11, ogni nuovo intervento in alveo dovrà prevedere la realizzazione di idonei accorgimenti, quali le scale di rimonta, per il passaggio e la diffusione dell'idrofauna, e la tutela o il ripristino della vegetazione spondale.

7. L'Ente Parco - ai sensi dell'art. 25 della L. 36/94 e fatta salva la nuova organizzazione territoriale del servizio idrico introdotta dalla stessa L. 36/94 - si pronuncia sulla ammissibilità delle nuove domande di captazione di acque sorgive, fluenti e sotterranee entro il termine previsto per il rilascio dei nulla osta dall'art. 21 della l.r. 12/1995; le domande devono essere necessariamente corredate da un'analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle captazioni (quelle già esistenti e quelle in progetto, ricadenti nel contesto idrogeologico cui si riferisce il progetto medesimo) non pregiudica il minimo deflusso vitale dei corsi d'acqua e non mette in pericolo la qualità delle acque superficiali con riflessi su quelle sotterranee.

8. Fino alle determinazioni dei deflussi minimi vitali, di competenza dell'Autorità di Bacino, l'Ente Parco assume i seguenti criteri di valutazione:

- a) per i corsi d'acqua ammettere derivazioni solo ove sia garantita una continuità naturale di deflusso in superficie e sia dimostrato che il flusso residuo a valle dell'intervento non sia inferiore a 2 litri/secondo per Kmq.;
- b) per le sorgenti ammettere derivazioni solo ove sia previsto un rilascio pari ad 1/3 della portata minima continua.

9. Per le necessarie e consentite sistemazioni del terreno e di consolidamento dei versanti o sistemazioni idrauliche si deve fare ricorso a opere di ingegneria naturalistica, ovvero a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità, che impieghino tecniche per la ricostruzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti.



10. Fino ad una maggiore specificazione nel Regolamento degli interventi ammessi e degli indirizzi sui comportamenti, ai fini della difesa dall'inquinamento delle acque:

- a) in tutto il territorio del Parco sono vietate le discariche di materiali, gli accumuli di rifiuti solidi, gli scarichi di liquami a cielo aperto,
- b) i rifiuti solidi devono essere raccolti in opportuni locali e trasportati fuori dall'Area protetta,
- c) eventuali materiali di risulta di natura terrosa o lapidea, provenienti da scavi, devono essere rimossi, salvo sistemazioni in loco con interventi di ingegneria naturalistica che non alterino sensibilmente lo stato dei luoghi,
- d) i liquami delle stalle devono essere smaltiti ai sensi delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, mediante opere realizzate in maniera che il loro impatto estetico sia compatibile con il paesaggio circostante,
- e) gli scarichi liquidi delle abitazioni e degli edifici per uso ricettivo e agriturismo devono essere depurati mediante opportuni sistemi di filtraggio prima di essere dispersi nel terreno,
- f) è vietata la dispersione dei liquami nei corsi d'acqua senza adeguata depurazione.

#### **Art. 10 Gestione delle risorse e degli spazi naturali**

1. Nel territorio del parco sono presenti formazioni geologiche, fenomeni geomorfologici, forme erosive, giacimenti paleontologici e mineralogici di rilevante interesse scientifico e paesaggistico, nonché di valore didattico e divulgativo. L'Ente Parco tutela tale patrimonio con particolare riferimento ai Siti di Interesse Geologico l.s. (**geositi**) individuati nelle Tavole di Piano, prevedendo azioni di valorizzazione anche attraverso programmi e progetti a carattere nazionale ed internazionale ed appositi Piani di gestione. Tali Piani contengono le informazioni sullo stato di conservazione, le modalità di fruizione, gli indirizzi per la ricerca scientifica, la programmazione delle attività di interpretazione e di divulgazione, le proposte per le attività di educazione ambientale diretta alle scuole, la predisposizione di itinerari tematici, ed ogni altra indicazione utile alla salvaguardia ed alla corretta fruizione dei siti.

2. Fino ad una maggiore specificazione nel Regolamento dei comportamenti e degli interventi ammessi, nel territorio del Parco è vietato:

- a) asportare rocce, minerali e fossili; prelievi per ricerche scientifiche o per gli accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente.
- b) alterare in qualsiasi modo la morfologia del terreno in corrispondenza dei geositi individuati come da comma 1;
- c) realizzare strutture o movimenti del terreno che compromettano la visibilità da punti panoramici di alto interesse geologico e geomorfologico.

3. Ai fini della conservazione della biodiversità, intesa come varietà degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri e acquatici e dei complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversità nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi, l'Ente Parco adotta appositi Piani di Gestione volti a:

- a) conservare, mantenere, recuperare, ripristinare habitat e biotopi vulnerabili o minacciati;
- b) tutelare specie vulnerabili, minacciate o in via di estinzione;

- c) eliminare o ridurre le fonti di disturbo diretto e di inquinamento idrico, atmosferico, acustico, con il controllo e la regolazione delle pressioni antropiche, in particolare nelle zone di riserva e nelle aree di collegamento ecologico e funzionale;
- d) favorire, tramite apposite convenzioni, i proprietari che destinano parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica.

4. Secondo gli obiettivi di cui al comma precedente, l'Ente Parco sviluppa specifiche azioni per le aree di speciale valore naturalistico quali:

- a) cime e pareti rocciose, aree rupestri e aree sommitali con rada vegetazione casmofitica, pavimenti serpentinitici e formazioni erbacee discontinue;
- b) falde detritiche con clasti mobili e vegetazione primaria arbustiva o erbacea discontinua;
- c) vallecole cacuminali su suoli profondi, con fruticeti bassi (calluneti, ericeti) e/o praterie secondarie;
- d) superfici quaternarie periglaciali e di accumulo crio-nivale, con presenza di prati umidi o torbosi;
- e) crinali e alti versanti acclivi con litosuoli, a copertura erbacea continua o discontinua;
- f) lande basse a Erica cinerea;
- g) formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia);
- h) formazioni erbose di nardo;
- i) lande secche;
- l) torbiere basse alcaline.

5. Fino ad una maggiore specificazione nel Regolamento dei comportamenti e degli interventi ammessi è fatto divieto di:

- a) introdurre specie vegetali o animali non caratteristiche dei luoghi, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale o di un contesto domestico; è fatta eccezione per le reintroduzioni effettuate con criteri scientifici, condotte secondo le disposizioni di legge, e per quanto attiene l'esercizio di attività agricole e zootecniche, con le limitazioni di cui all'art.14;
- b) ;
- c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina per l'abbruciamento dei residui vegetali.

6. Ai fini della tutela e della valorizzazione delle specie vegetali:

- a) è fatto divieto di asportare esemplari di flora delle rupi, dei ghiaioni, delle pietraie e delle "zone umide" (torbiere, stagni, acquitrini), e sradicare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli agricoli, pastorali, silvicoli o di ricerca scientifica;
- b) ai sensi della L.R. 9/1984, è espressamente vietato raccogliere le specie floristiche protette; l'eventuale rilascio delle autorizzazioni regionali o comunali previste in tale legge per le deroghe al divieto di raccolta sono subordinate al nulla osta dell'Ente Parco di cui all'art. 21 della l.r. 12/1995;
- c) l'Ente Parco individua e segnala alberi monumentali o d'interesse storico-culturale, le cui modalità di tutela e valorizzazione sono normate dalla L.R. 4/99, ai fini dell'integrazione del relativo elenco; l'Ente Parco individua e tutela anche alberi di grandi dimensioni che svolgano un ruolo importante per la conservazione della fauna.

d) l'Ente Parco individua e tutela le specie arboree o arbustive di rilevante interesse naturalistico-ambientale presenti nelle aree boscate, con particolare riguardo per gli esemplari di agrifoglio e tasso presenti nelle faggete ;

e) nelle opere di recupero e ripristino ambientale è consentito esclusivamente l'utilizzo di specie vegetali autoctone, possibilmente appartenenti ad ecotipi locali; durante le fasi operative degli interventi l'Ente Parco cura che siano limitate al massimo le interferenze con le biocenosi presenti;

7. La raccolta dei funghi nel parco naturale è consentita - ad esclusione delle zone A ai sensi della L. 352/1993 - secondo le disposizioni di cui alla L.R. 30/1985. L'Ente Parco, ferme restando le attuali gestioni consortili di raccolta, promuove forme di collaborazione, di raccordo e di coordinamento tra i Consorzi ricadenti all'interno dell'area protetta per la raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco.

8. Per conservare, migliorare o ripristinare la valenza ecologica e paesaggistica delle aree aperte di crinale e di medio versante, l'Ente di gestione adotta appositi Piani di gestione volti a promuovere ed attuare i seguenti indirizzi generali:

a) tutela e massimizzazione dei valori di biodiversità;

b) sviluppo e mantenimento delle specie appartenenti alla flora spontanea secondo il dinamismo naturale e per la continuità delle matrici ambientali;

c) promozione di un equilibrato rapporto tra attività antropiche e territorio per il mantenimento di forme estensive di utilizzo agro-pastorale e il miglioramento della fruizione naturalistica anche promuovendo strategie di valorizzazione la cui gestione sia concertata ed eventualmente realizzata d'intesa con le Comunità Montane competenti per territorio.

9. Nelle aree extrasilvatiche di degradazione forestale o con sovraccarico del pascolo o di abbandono agro-silvo-pastorale, la gestione è orientata alla riqualificazione degli ecosistemi e del paesaggio, favorendone il potenziamento della biodiversità, anche in funzione della formazione di reti ecologiche e di fasce cuscinetto, attraverso il sostegno ad attività di pastorizia, regolate da appositi Piani di gestione pastorale e il monitoraggio dell'evoluzione delle cenosi vegetali.

10. Nelle aree pascolive montane temporanee (alpeggi), la gestione è orientata al mantenimento delle attività agro-pastorali, anche attraverso:

a) la riqualificazione delle infrastrutture necessarie;

b) il recupero delle strutture esistenti anche in funzione di utilizzi turistico-escursionistici, ove ammessi dalle presenti Norme;

c) la manutenzione delle aree marginali.

11. In assenza di Piani di gestione, per le aree di specifico interesse di cui ai commi 1 e 4 , si applicano i seguenti divieti:

a) realizzazione di rimboschimenti, fatta eccezione per gli interventi di restituzione della copertura vegetale effettuati con ecotipi locali di specie erbacee ed arbustive;

b) nuove edificazioni, apertura o completamento di strade, fatta eccezione per quelle non asfaltate ad esclusivo uso agro-forestale, ove ammesse dalle presenti Norme;

c) rilevanti movimenti di terra e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per

quelli finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di aree degradate, nei limiti di cui all'art.9.

12. L'Ente Parco promuove lo studio delle zone umide, le tutela con misure atte a garantire la conservazione, svolge azione di monitoraggio sul loro stato, sulla loro consistenza e sulla loro evoluzione, cura l'elaborazione di specifici Piani di gestione. A tali fini e per stabilire priorità di intervento l'Ente Parco costituisce il Catasto delle zone umide, che interessa laghi naturali, torbiere, stagni e acquitrini dell'area protetta, con esclusione dei corsi d'acqua, aggiornabile e integrabile con il procedere delle ricerche e con l'acquisizione dei dati di monitoraggio. Nelle zone umide, fatte salve le più specifiche determinazioni del Regolamento e dei Piani di gestione, non sono consentite attività od interventi che possano comunque alterare la qualità e la funzionalità ecologica, compresi scarichi di qualsivoglia natura, movimenti del terreno, sbancamenti, escavazioni, riempimenti, drenaggi, captazioni, arginature. All'occorrenza possono essere stabiliti dall'Ente Parco divieti o limitazioni d'accesso; è altresì consentita la condotta al pascolo nelle misure tradizionali.

### **Art. 11 Reti ecologiche e fasce fluviali**

1. Al fine di conservare ed aumentare la ricchezza, la varietà e la stabilità degli ecosistemi, evitando la formazione di barriere tra gli habitat interessati e la loro conseguente frammentazione, si individuano in Tavola n. 1 le connessioni ed i "corridoi" ecologici essenziali per consentire la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico di specie animali e vegetali, con estensione ai territori funzionalmente connessi, con particolare riferimento a:

- a) aree di continuità tra ambienti aperti sub-montani e montani (aree non boscate)
- b) fasce boscate di continuità ecologica
- c) fasce fluviali
- d) spartiacque principali e valichi.

2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano i seguenti indirizzi generali di tutela e gestione:

- a) recupero, miglioramento e riqualificazione della copertura vegetale mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica o altre tecniche costruttive tradizionali locali;
- b) conservazione di siepi e filari, incremento delle fasce ecotonali;
- c) per le fasce boscate, adozione di forme di gestione orientate al mantenimento o al ripristino di un elevato grado di differenziazione strutturale delle formazioni forestali anche mediante tecniche di selvicoltura naturalistica, orientate a favorire l'aumento della diversità specifica delle essenze, la distribuzione spaziale dei tagli con creazione di radure, la diversificazione della maturità del soprassuolo arboreo e arbustivo.

3. Gli indirizzi generali di tutela e gestione, di cui al precedente comma 2, esprimono un repertorio di indicazioni tecnico scientifiche riguardanti un territorio più vasto del parco e possono diventare di riferimento per gli altri Enti locali, nella redazione di piani e programmi con valenze territoriali, paesistiche e ambientali.

4. Le fasce fluviali, ivi compresi i bacini artificiali, devono essere conservate, mantenute e riqualificate al fine di consolidarne la funzionalità idraulica ed ecologica, conservarne le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, incrementarne le capacità autodepurative, recuperare le aree in stato di degrado, tutelarne i valori paesaggistici, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa. Per il conseguimento di tali obiettivi l'Ente Parco adotta appositi Piani di gestione naturalistica, unitari o settoriali, volti a:

- a) favorire interventi finalizzati all'ampliamento per quanto possibile dell'area di pertinenza fluviale, e orientati al ripristino della continuità delle formazioni ripariali;
- b) limitare gli interventi di gestione della vegetazione in alveo e ripariale a quelli strettamente necessari per ragioni idrauliche, nel rispetto dell'art. 9 e dell'art. 12 delle presenti Norme;
- c) promuovere interventi sperimentali di ripristino della naturalità delle formazioni riparie anche attraverso la progressiva eliminazione delle specie vegetali alloctone;
- d) orientare in senso naturalistico le sistemazioni idrauliche previste in base all'art.9 delle presenti Norme;
- e) controllare e regolamentare gli scarichi dei centri abitati e degli insediamenti sparsi;
- f) individuare e realizzare aree attrezzate per la sosta a scopo ricreativo.

## **Art. 12 Gestione forestale**

1. L'Ente Parco, a complemento delle attività gestite dal Corpo Forestale dello Stato e dalle Comunità Montane, promuove la conservazione, la qualificazione e la valorizzazione del patrimonio forestale, riconoscendo sia l'elevata qualità ecologica dei boschi locali, sia i processi economici e sociali che ne hanno determinato storicamente la formazione e ne consentono la continuità nel tempo. A tal fine ne orienta la gestione sostenibile mediante:

- a) l'attivazione di un "servizio di assistenza tecnica" a disposizione dei privati proprietari che ne facciano apposita richiesta, finalizzato ad ottimizzare la gestione forestale;
- b) la redazione di un "manuale operativo" d'appoggio al servizio di assistenza tecnica di cui al punto a);
- c) l'adozione di intese con i proprietari per la gestione speciale di boschi da utilizzare per la conservazione sul posto del germoplasma autoctono di specie forestali e per il prelievo di materiale di propagazione da riprodurre altrove.

2. Il "servizio di assistenza tecnica", di cui al precedente comma, avuto riguardo delle indicazioni del Piano del Parco ed avvalendosi anche del "manuale operativo", a seguito di richiesta dei proprietari :

- a) effettua un sopralluogo, redige uno schema operativo per l'esecuzione di interventi selvicolturali o un Piano di assestamento forestale ai sensi della l.r. 4/1999, e provvede ad inoltrare la relativa documentazione all'Ente Delegato per il rilascio dei permessi e delle approvazioni previsti dalla legge forestale regionale citata. Il Regolamento specifica ulteriormente le modalità per l'attività dello sportello.
- b) realizza gli studi di fattibilità e progettazione di strade, infrastrutture forestali ed interventi di filiera di cui al comma 5, nonché attività preordinate al sostegno dell'associazionismo forestale.

3. Sull'intero territorio del Parco si applicano le Prescrizioni di massima e di polizia forestale, salvo le deroghe derivanti dall'approvazione dei Piani di assestamento, ai sensi della l.r. 4/1999.

4. Al fine di salvaguardare il grado di naturalità e biodiversità dell'area:

- a) per tutti gli interventi che godono di agevolazioni pubbliche e che richiedono l'impiego di piante o parti di piante è obbligatorio l'utilizzo esclusivo di materiali di provenienza locale, salvo i casi di comprovata carenza;
- b) l'Ente Parco, attraverso convenzioni ed altre forme, agevola la diffusione e l'utilizzo di materiale di propagazione di provenienza locale, anche con riferimento all'art. 13, comma 4 della L.R. 4/1999

5. L'Ente Parco gestisce direttamente, attraverso il "servizio di assistenza tecnica" di cui al comma 2, la realizzazione di studi di fattibilità e progettazione preliminare di strade e infrastrutture forestali e interventi "di filiera", ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge Regionale Forestale, di concerto con i Comuni, le Comunità Montane, le Province, il Corpo Forestale dello Stato e con gli utilizzatori boschivi singoli o associati, che operano nel territorio del Parco e che facciano specifica richiesta, al fine di individuare le esigenze e realizzare i presupposti per l'accesso a finanziamenti nazionali o comunitari;

6. L'Ente Parco promuove inoltre:

- a) l'utilizzazione economica del legname di provenienza locale, da inserire nei capitolati per lavori con investimenti pubblici o da favorire anche mediante appositi incentivi tecnici ed economici per gli operatori interessati;
- b) l'inserimento, nella programmazione dei lavori pubblici di Comuni, Comunità Montane e Province, di cui all'art. 14 della L. 109/94 e s.m.i., di progetti di infrastrutture di interesse locale per il miglioramento della gestione forestale;
- c) l'inserimento nei programmi ex L.R. 9/93 delle opere di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale, di cui all'art. 29 e segg. della Legge Regionale Forestale, di interesse per l'attuazione degli obiettivi di Piano.

### **Art. 13 Tutela e gestione della fauna**

1. Le finalità di tutela e gestione della fauna sono:

- a) raggiungere un elevato livello di diversità specifica, favorendo l'insediamento di comunità animali diverse;
- b) raggiungere un elevato livello di naturalità delle zoocenosi, perseguendo la più alta presenza sostenibile anche in rapporto alla presenza umana;
- c) favorire la conservazione di specie rare, minacciate, vulnerabili o di elevato valore zoogeografico.

2. Ai fini del precedente comma la fauna selvatica omeoterma all'interno del Parco non deve, in generale, essere oggetto di disturbo, cattura o uccisione; non possono essere asportati o distrutti tane, nidi, uova nonché spoglie di animali o loro parti. All'interno del Parco si applicano le vigenti leggi per il prelievo venatorio; sono consentiti gli interventi tecnici relativi a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, di cui alla L.

394/91 art. 22 comma 6 come modificato dall'art. 2 comma 33 della L. 426/98, L.R. 29/94 art. 35 comma 6 e art. 36 comma 3, L.R. 12/95 art. 43. Sono fatte salve le esigenze di salvaguardia delle coltivazioni per quanto attiene la lotta ai roditori nocivi, e le difese passive dai danni della fauna avicola e degli ungulati selvatici.

3. Ai fini del ripristino, mantenimento, miglioramento degli equilibri faunistici, l'Ente Parco adotta apposito Regolamento faunistico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L. 394/91 e L.R. 12/95 e s.m.i.). Il Regolamento faunistico persegue i seguenti obiettivi, in un quadro di integrazione con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale definita ai sensi della L.157/92 e della L.R. 29/94:

- a) promuovere una corretta gestione del patrimonio faunistico;
- b) coordinare le attività di monitoraggio e controllo della fauna selvatica di concerto con le Province e gli Ambiti Territoriali di Caccia;
- c) favorire all'interno del Parco azioni e forme di gestione volte al riequilibrio faunistico, al ripristino di condizioni che favoriscano la presenza di specie autoctone e la sosta di specie migratorie;
- d) garantire gli interventi di riequilibrio faunistico, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, prevedendo forme di raccordo con le Province per quanto riguarda l'interscambio di dati, le modalità ed i tempi per lo svolgimento di abbattimenti selettivi, catture e reintroduzioni all'interno dell'area protetta.

4. Il Regolamento faunistico del Parco, elaborato sulla base di intese con le Province prevede un Piano di controllo annuale, approvato dall'Ente Parco e notificato alla Regione e alle Province di competenza. Gli interventi di riequilibrio faunistico devono comunque essere attuati mediante metodi e tecniche ispirati a criteri di limitazione del disturbo delle specie non obiettivo, di selettività, efficacia e riduzione dello stress per gli animali, tenendo in considerazione le caratteristiche fisiche e antropiche del territorio, la rilevanza degli usi multipli (turistici, escursionistici, produttivi, ricreativi), le caratteristiche dei contesti naturalistico-ambientali, per una opportuna articolazione a livello territoriale delle tecniche di controllo ammissibili e degli obiettivi di gestione perseguibili. L'Ente Parco cura l'attuazione del Piano di controllo, in collaborazione con le Province, le Amministrazioni locali e gli Ambiti Territoriali di Caccia. In mancanza di Regolamento faunistico, per quanto attiene il controllo della fauna selvatica all'interno del Parco, valgono le direttive all'uopo emanate dalla Giunta Regionale della Liguria.

5. Ai fini della tutela dell'avifauna, residente e migratoria, sono individuate le seguenti aree di importanza avifaunistica, alle quali dovranno in particolar modo riferirsi gli interventi previsti nei Piani di gestione degli habitat di interesse naturalistico, con azioni mirate di tutela e di miglioramento delle ornitocenosi:

- a) Foresta Deiva
- b) Monte Priaiafaia – Monte Cavalli – Rocca Priata
- c) Alta Val Gargassa
- d) Val Lerone
- e) alti versanti e contrafforti montuosi delle valli Lerone, Lissolo, Cantarena, Gava e Cerusa, compresi i passi della Gava e del Faiallo-Cerusa
- f) Alta Val Cerusa – Monte Dente – Bric Saliera

- g) Valle Rio Secco – Malanotte
- h) Alta Valle Rio Baracca.

6. Ai fini della tutela di specie di avifauna incluse nell'Allegato II della Convenzione di Berna, il Regolamento prevede opportune forme di limitazione del disturbo, nel periodo pre-riproduttivo e riproduttivo, per le seguenti aree rupestri:

- a) Rocca del Tuono
- b) Rocca della Biscia
- c) Monte Rama
- d) Rocca Negra, M. Argentea
- e) Rocche dell'Agugia - Coste Argentea, del Mou, Perrassa, dei Guadi (Val Lerone)
- f) Rocche del Crou (Val Cerusa)
- g) Bric Riondo e Malanotte, Bellabocca, In Spravè, Pian della Biscia (Val Cerusa).

7. Il Parco può stipulare convenzioni ed accordi con i coltivatori attivi nell'area del Parco o nei territori ad esso funzionalmente connessi, nonché con gli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, con le Associazioni agricole, di protezione ambientale o venatorie per la creazione di colture finalizzate all'esclusiva alimentazione della fauna selvatica.

8. L'Ente Parco collabora con le Province nella individuazione dei periodi e delle località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche per l'istituzione di zone di protezione di cui alla L.R. 35/99, nonché per l'attuazione gestionale e la revisione della Carta Ittica. L'Ente Parco esprime parere alle Province in merito alla cattura e al prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica al di fuori del periodo di pesca esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali.

9. Il Piano individua i principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione della fauna minore, costituendo integrazione dell'elenco regionale dei siti sottoposti a tutela previsto dalla l.r. 4/1992, in riferimento al territorio del Parco. Per tutti i siti individuati valgono le norme di salvaguardia previste dalla vigente legge; a questi dovranno in particolar modo riferirsi gli interventi previsti nei Piani di gestione degli habitat e biotopi di interesse naturalistico, con azioni mirate di conservazione e di miglioramento della erpetofauna. L'Ente Parco può successivamente integrare l'elenco dei siti.

10. Fino ad una maggiore specificazione, nel Regolamento, degli interventi e comportamenti ammessi nell'area protetta, ai fini della tutela e gestione della fauna:

- a) è vietato immettere materiale ittico adulto nei corsi d'acqua; speciali deroghe potranno essere concesse in occasione di gare o raduni nei tratti di corsi d'acqua all'uopo individuati dalle Province, sentito l'Ente Parco, e comunque non in acque salmonicole così come individuate dalla Carta ittica provinciale;
- b) è vietato uccidere intenzionalmente, catturare e detenere tutte le specie di fauna invertebrata, o comunque alterarne le condizioni di vita, eccetto che nelle aree edificate e relative pertinenze; l'Ente Parco può rilasciare apposite autorizzazioni al prelievo, per motivate ragioni di ricerca scientifica;



- c) è vietato il sorvolo e l'atterraggio di velivoli a motore, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina di volo, salvo i casi previsti dalla L.R. 37/92 e relativo Regolamento;
- d) è vietata l'emissione di suoni, rumori e luci molesti per gli animali, fatte salve le attività regolamentate da leggi di settore o di normale e legittimo utilizzo delle risorse ambientali.

#### **Art. 14 Attività agro-silvo-pastorali**

1. L'Ente Parco tutela la produzione agricola e silvo-pastorale esercitata nei modi e con le tecniche tradizionali di produzione, volte alla salvaguardia delle risorse esistenti nell'agro-ecosistema, alla tutela del paesaggio agricolo locale, al rispetto e alla conservazione delle testimonianze della cultura locale rintracciabili nell'assetto colturale, nelle opere costruite e nei comportamenti produttivi.

2. Con riferimento alla tutela sopra definita, l'Ente Parco interviene favorendo nell'ambito del proprio territorio e nei territori ad esso funzionalmente connessi, l'utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie destinate al mondo rurale e al comparto delle produzioni agricole e silvo-pastorali, in particolare per:

- a) promuovere la permanenza in loco delle attività produttive agricole e silvo-pastorali, a garanzia della tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'identità culturale locale;
- b) promuovere le produzioni agricole e zootecniche locali, con particolare riferimento alle coltivazioni erbacee ed arboree, di specie agrarie di selezione autoctona e locali di lunga tradizione, anche se non più coltivate, e, per la zootecnia, a razze adatte all'ambiente locale, che diano produzioni ben accettate sui mercati per qualità e tipicità;
- c) promuovere le attività connesse all'agriturismo;
- d) promuovere le attività di sviluppo sociale e culturale legate al mondo rurale, comprendendo le azioni per il mantenimento e la ricostruzione del patrimonio edilizio e il suo utilizzo per attività connesse con il presidio del territorio rurale;
- e) svolgere compiti di informazione, consulenza e orientamento ai fini della realizzazione di programmi di sviluppo di interesse locale, attivabili anche tramite finanziamenti comunitari.

3. Al fine di rendere organici gli interventi specifici nel settore della produzione agro-silvo-pastorale e di renderli coerenti con gli indirizzi e le misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale, l'Ente Parco promuove all'interno dell'area protetta e dei territori ad essa funzionalmente connessi (di cui all'art. 7 delle presenti Norme), anche con l'ausilio delle opportunità offerte dalle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie:

- a) i programmi di ricomposizione fondiaria, l'associazionismo e la cooperazione pubblico-privata nelle produzioni e nel presidio del territorio;
- b) la manutenzione e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale al fine di mantenere il presidio del territorio;
- c) lo sviluppo dell'agriturismo, anche in riferimento all'art. 4 L.R. 33/96, e dell'artigianato, nelle forme più coerenti con le specificità locali;
- d) i progetti di intervento che prevedano la cura dei terreni agricoli abbandonati, con prioritario

riferimento a quelli d'interesse paesistico di cui all'art. 15.

4. Al fine di tutelare l'agricoltura e la zootecnia condotte con tecniche di tipo tradizionale o con tecniche cosiddette biologiche, anche in applicazione delle Norme di buona pratica agricola definite dalla Regione Liguria, sono espressamente vietati:

- a) l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM);
- b) l'insediamento di allevamenti condotti con tecniche intensive (quali allevamenti avicunicoli o porcilaie industriali) o allevamenti di specie animali esotiche;
- c) l'utilizzo di tecniche di produzione per prodotti trasformati (quali formaggi, vini, salumi) non coerenti con la tradizione e la tipicità produttiva locale, nelle aree che concorrono alla definizione di standard di qualità e di tipicità dei prodotti;
- d) l'utilizzo di tecniche di lavorazione o di sistemazione del terreno potenzialmente dannose per l'integrità dell'equilibrio idrogeologico e la salvaguardia dell'agro-ecosistema esistente (quali arature a rittochino o scassi profondi, ove non giustificati dal tipo di coltura o di impianto);
- e) l'utilizzo di sistemazioni colturali o tecniche di coltivazione o di pascolo che possano compromettere la stabilità dei versanti;
- f) le produzioni zootecniche intensive per le quali la quantità di deiezioni prodotte possa recare danno (anche ipotetico) alla salubrità delle acque
- g) l'uso, anche per produzioni zootecniche tradizionali, di additivi o integratori alimentari contenenti antibiotici, sostanze ormonosimili o sali di metalli fitotossici o dannosi per la fauna lacustre che possano, tramite le deiezioni, essere messi in circolo nell'ambiente circostante;

5. L'Ente Parco, al fine di prevenire i danni arrecati alle produzioni agro-silvo-pastorali dalla fauna selvatica sul suo territorio, prevede, attraverso gli strumenti ordinari di programmazione annuale, l'impiego di contributi per l'apprestamento di strutture temporanee di prevenzione a tutela dei fondi sottoposti a coltura agraria o forestale (pastori elettrici, shelters, recinzioni, ecc.).

6. L'Ente Parco, al fine di favorire un modello insediativo sostenibile e rispettoso delle risorse disponibili favorisce per ogni attività e prioritariamente per i residenti attivi nel settore agro-silvo-pastorale e ricettivo:

- a) la diffusione delle tecniche di compostaggio dei rifiuti domestici e gli sgravi di tariffa collegati, da attivare di concerto con gli altri Enti competenti,
- b) la diffusione di impianti domestici per la produzione diretta di energia tramite lo sfruttamento della risorsa eolica o solare.

### **Art. 15 Valorizzazione e tutela del paesaggio**

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesistico, e in coerenza con la "descrizione fondativa" e il "documento di obiettivi" definiti negli strumenti urbanistici comunali, elaborati ai sensi della L.R. 36/97 e con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, l'Ente Parco promuove interventi ed incentivi per il conseguimento dei seguenti indirizzi di gestione del territorio agro-silvo-pastorale:

- a) il mantenimento della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei paesaggi agrari, con particolare attenzione per la manutenzione ed il recupero di componenti tipiche (quali

coltivazioni a terrazzo, ciglionamenti, muretti a secco, forme di regimazione tradizionale delle acque), della suddivisione poderale (forma, dimensioni, elementi separatori), delle modalità di impianto tradizionali delle colture, delle piantate e delle alberate;

b) la rimozione o la mitigazione di fattori di detrazione visiva o di degrado e la conservazione dei rapporti visivi e dei fulcri di fruizione visiva contrastando ogni intervento di trasformazione che modifichi in modo sensibile l'aspetto visibile dei seguenti tipi di luoghi:

- creste e selle estese al primo tratto di versante (se boscate almeno per una fascia di 200 m. ovvero, se non boscate, per la parte emergente dal bosco);
- fasce fluviali comprensive di fondovalle, forre e versanti scoscesi, a partire dalle sorgenti;
- fasce coltivate o prative lungo bordi boscati o in radure nel bosco;
- intorni (coltivati oggi o in passato), anche solo percepibili in termini di pertinenze visive) di siti abitati storicamente;
- fasce terrazzate e in abbandono di ex seminativi sul versante meridionale;
- altri siti di particolare interesse del paesaggio agrario o forestale indicati dagli strumenti urbanistici comunali, nell'ambito delle elaborazioni redatte in osservanza del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

2. L'Ente Parco favorisce i progetti di intervento per la qualificazione agro-silvo-pastorale e per la manutenzione e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario e forestale, di cui all'art.14, che rispondano agli indirizzi del comma precedente, proponendoli prioritariamente per i finanziamenti e le agevolazioni regionali, statali e comunitarie, con particolare riferimento alle iniziative per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio.

3. Al fine di tutelare gli elementi caratterizzanti del paesaggio agrario tradizionale sono in generale vietate:

a) le recinzioni realizzate con materiali diversi da:

- materiali lapidei di reimpiego od in pietra simile a quella locale, faccia a vista;
- siepi o alberature schermanti, eventualmente racchiudenti reti metalliche ancorate a sostegni privi di fondazioni e di altezza non superiore a m. 2,00;
- staccionate in legno;

b) le rimozioni, al di fuori di un intervento più generale di trasformazione del territorio debitamente autorizzato, di ciglionamenti e siepi, muretti di spietramento, terrazzi in pietra a secco o la loro sostituzione con muri in calcestruzzo

c) la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, nei casi previsti dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche;

d) la costruzione di nuove linee elettriche aeree, ad eccezione dei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative e su tracciati e modalità di intervento stabiliti di concerto con l'Ente Parco, nonché, nelle aree di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), l'installazione di impianti radioemittenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 per l'area D7.

## **Art. 16 Valorizzazione del patrimonio storico-culturale**

Sono considerati costitutivi del patrimonio storico-culturale del Parco e soggetti a tutela, tutti i beni d'interesse storico, archeologico, artistico, documentario, culturale e paesistico individuati

dal Piano o dagli strumenti urbanistici comunali, concernenti:

- a) il sistema insediativo storico (centri e nuclei storici, complessi edilizi ed edilizia rurale ecc.);
- b) il sistema dei percorsi storici;
- c) i beni, anche isolati, d'intrinseco interesse, quali:
  - edifici e complessi religiosi: chiese, conventi, fondazioni monastiche, eremi, santuari, romitori;
  - edifici religiosi minori: cappelle rupestri;
  - edifici militari e fortificazioni: fortezze, torri, castelli;
  - siti archeologici e delle incisioni rupestri;
  - palazzi signorili e ville, comprese le loro pertinenze (parchi e giardini);
  - ponti in pietra;
  - edilizia protoindustriale (ferriere, cartiere, vetrerie, filande ...);
- d) i manufatti che sono testimonianza della cultura materiale, in particolare di quella relativa all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali tradizionali, quali cascine, essiccatoi, fienili, mulini (comprensivi delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento, dei canali di adduzione dell'acqua).

2. Salvo l'inserimento in progetti di valorizzazione complessiva promossi dall'Ente Parco e tenuto conto degli interventi consentiti nelle diverse fasce di protezione secondo quanto indicato dall'art. 8 delle presenti norme, gli interventi ammessi sui beni di cui ai commi precedenti devono essere compatibili con criteri di:

- a) restauro e consolidamento strutturale, con materiali e tecniche costruttive omogenee a quelle originarie, salvo il caso di innovazioni strettamente indispensabili per la conservazione dell'edificio o di una sua parte, e con eventuali conversioni d'uso per attività compatibili coi caratteri funzionali originari;
- b) conservazione degli elementi decorativi e dei caratteri distributivi originari;
- c) manutenzione delle aree di pertinenza coi caratteri originari, salvi gli interventi strettamente indispensabili per l'accessibilità e la fruibilità dalla rete viaria principale individuati dall'Ente Parco.

3. Al fine di valorizzare il sistema insediativo storico, il Piano favorisce il recupero, anche con interventi ricostruttivi, degli edifici tradizionali sparsi, individuati sui documenti catastali di impianto o comunque risalenti, in base ad idonea documentazione, a data antecedente il 01.09.1967 (ai sensi della Legge 6 agosto 1967 n. 765), purché:

- a) per gli edifici in stato di rudere o di traccia, la ricostruzione avvenga con lo sviluppo in pianta, la volumetria e la tipologia preesistenti, rigorosamente documentati;
- b) per tutti gli edifici, gli interventi di recupero, con qualsiasi modalità realizzati, siano congruenti con i caratteri costruttivi tradizionali e, fatte salve ragioni di consolidamento strutturale, rispettino la concezione strutturale dell'organismo edilizio originario.

In particolare tali interventi devono, anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti e alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali:

- a) mantenere i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio soprattutto per quanto riguarda il rapporto vuoto-pieno, la dimensione e la posizione delle aperture e le altezze interne. I sottotetti, quando esistano le condizioni igienico-sanitarie, sono recuperabili a fini residenziali;

- b) salvaguardare le tipologie costruttive delle murature perimetrali portanti in pietra compresi eventuali archi, volte e piattabande e i sistemi voltati strutturali in pietra o mattoni;
- c) salvaguardare le tipologie dei muri e dei solai in legno, compresi quelli inclinati delle coperture quando presentano caratteri costruttivi tradizionali;
- d) recuperare eventuali elementi decorativi (quali soffitti dipinti, portali interni ed esterni, stipiti ed architravi in pietra delle aperture, decorazioni di facciata in rilievo o dipinte);
- e) utilizzare materiali tradizionali nelle altre parti;
- f) eliminare le superfetazioni e le aggiunte incongrue ed emergenti;
- g) mitigare l'alterazione tipologica prodotta da eventuali nuovi volumi impiantistici o di servizio, resi obbligatori in adempimento a normative vigenti.

5. L'Ente Parco, d'intesa coi Comuni, promuove interventi di recupero e riqualificazione urbana, nel quadro della disciplina urbanistica locale, nei centri, nuclei o complessi edilizi di interesse storico, anche esterni al Parco e compresi nei territori funzionalmente connessi di cui all'art.7, con particolare attenzione per le infrastrutture di base, gli spazi pubblici e gli edifici funzionali alle esigenze di fruizione del Parco, e con priorità per le Porte d'ingresso al Parco e le attrezzature di cui all'art. 19 e secondo gli orientamenti della D.C.R. 78/94 applicativa del PTCP.

6. L'Ente Parco promuove la conservazione e la valorizzazione dei percorsi e della viabilità storica, con i criteri di priorità di cui all'art. 17 con particolare attenzione:

- a) alla antica rete commerciale e militare di collegamento tra costa ed entroterra;
- b) ai percorsi in quota collegati all'Alta Via dei Monti Liguri e alle sue diramazioni sul versante padano;
- c) ai percorsi di collegamento tra le aree interne al Parco e i nuclei storici ed i beni di interesse storico-architettonico situati nelle aree limitrofe;
- d) alla rete storica dei sentieri e delle mulattiere.

7. Il recupero e la valorizzazione dei percorsi storici deve considerare unitariamente tutti gli elementi che concorrono a definirne il tracciato ed a qualificarne l'identità quali:

- fondi stradali acciottolati e selciati,
- depositi delle merci e tracce delle antiche "pose";
- muri di recinzione e di sostegno del terreno posti lungo i percorsi,
- gradoni e scalini in pietra,
- ponti ed altre "opere d'arte",
- filari, alberature e punti di belvedere.

### **Art. 17 Sistemi d'accessibilità**

1. Il Piano, al fine di migliorare l'accessibilità a luoghi ed attrezzature d'interesse turistico od escursionistico, prevede la realizzazione di alcuni collegamenti alla viabilità esistente, distintamente indicati nella Tavola di Piano n. 2 (scala 1 : 25.000), in particolare :

- località Prai Zuetto (Rifugio alpeggio Bucastrella) – Pal. Tassara – Albergo del Faiallo
- località Case Veirera – Val Gargassa.

La realizzazione dei suddetti collegamenti è subordinata ad apposita autorizzazione dell'Ente

Parco, che potrà fissare eventuali particolari cautele e limitazioni, ed a verifica preventiva d'impatto ambientale. In particolare, per la località Veirera, dovranno essere puntualmente verificate tutte le alternative possibili rispetto alla realizzazione del collegamento mediante una strada, per contenere al massimo l'impatto ambientale su territori che presentano un elevatissimo interesse naturalistico in ragione della loro integrità.

Nelle zone B), C), D) è consentita inoltre la realizzazione di nuove strade o il loro completamento, percorribili con mezzi motorizzati solo dagli aventi diritto per gli scopi previsti, ad esclusivo servizio:

- delle attività agro-silvo-pastorali,
- dei servizi antincendio e di approvvigionamento idrico,
- degli edifici esistenti privi di idonea accessibilità con particolare riferimento a quelli oggetto di recupero,
- delle attività dell'Ente parco.

Tali strade, a fondo naturale stabilizzato e non asfaltate, devono essere in ogni caso progettate privilegiando le soluzioni di minor impatto ambientale, che prevedano quindi uno sviluppo altimetrico aderente al profilo del terreno, la necessità di modeste opere di sostegno e di pendenze moderate, un razionale collegamento con la viabilità esistente, tutti gli accorgimenti tecnico costruttivi per evitare l'innescò di processi degenerativi sotto il profilo idrogeologico, l'impiego, ovunque possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica.

Al di fuori di tali casi, non è consentita l'apertura di nuove strade nel territorio del Parco.

L'attività di pianificazione e progettazione della viabilità agro-forestale di nuova realizzazione è gestita direttamente dall'Ente Parco secondo le modalità indicate all'art. 12, comma 5.

Sulle strade esistenti sono consentiti solo interventi manutentivi - compresi la realizzazione di piazzole di sosta laterale e di interscambio, di modesti adeguamenti funzionali, di opere di sostegno del terreno e di regimazione delle acque – purché non comportino l'alterazione delle caratteristiche identificative di eventuali percorsi storici di cui all'art.16 e siano realizzati mediante l'impiego, ovunque possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica.

2. L'Ente Parco, di concerto con gli Enti locali, si adopera per favorire l'erogazione di adeguati servizi di trasporto ai residenti ed ai potenziali fruitori dell'area protetta (scuole ed escursionisti soprattutto) attraverso intese con le società operanti nel territorio di competenza.

3. L'Ente Parco promuove la realizzazione di aree di sosta e di parcheggio in prossimità dei più importanti accessi all'area protetta, nonché presso le strutture ricettive e di fruizione, con modalità e dimensioni compatibili con le caratteristiche ambientali del sito, e strettamente rapportate alle esigenze di sosta. In fase di prima attuazione del Piano sono individuate le seguenti aree di sosta per i diversi mezzi di locomozione (con riferimento alla Tavola di Piano n. 2):

- loc. vetta Monte Beigua (Varazze)
- loc. Piampaludo (Sassello)
- loc. Rio Nido – Laione (Sassello)
- loc. Gargassino (Rossiglione)
- loc. Pian della Badia (Tiglieto)

- loc. Prariondo (Cogoleto)
- loc. bivio per Cappelletta di Masone (Masone)
- loc. Aguetta (Arenzano).

L'Ente Parco può individuare, in un secondo tempo e previ accordi con i proprietari del terreno interessato, ulteriori aree da adibirsi a parcheggio allo scopo di migliorare e regolamentare la fruizione dell'area protetta.

4. Allo scopo di favorire una fruizione turistico-ricreativa compatibile con le esigenze della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell'area protetta, l'Ente Parco promuove, anche in collaborazione con la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri, le Associazioni escursionistiche, le Società pubbliche e private, il potenziamento e la qualificazione della rete sentieristica, integrandola nelle reti di fruizione del Parco di cui al presente articolo.

A tal fine il Piano propone opera la seguente classificazione:

- a) Alta Via dei Monti Liguri (individuata ai sensi della L.R. n. 5/93 e s.m.i.), "sentieri natura" e percorsi attrezzati;
- b) Sentieri di collegamento primario all'Alta Via dei Monti Liguri, per l'interconnessione tra costa ed entroterra ;
- c) Sentieri di collegamento secondario, di uso escursionistico frequente e/o tradizionale aventi caratteristiche salienti dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, storico-culturale, ecc. o necessari al controllo del territorio ;
- d) Stradelli sterrati considerati percorsi di fruizione escursionistica a tutti gli effetti per la presenza di elementi di valore dal punto vista paesaggistico, ambientale e storico-culturale.

5. L'Ente Parco allo scopo di consentire una più funzionale gestione e valorizzazione della accessibilità escursionistica:

- a) predisporre il "Catasto della rete escursionistica";
- b) predisporre una corretta informazione dei visitatori circa la percorribilità, i servizi di supporto, ecc. e cura la segnaletica della rete, in accordo con le disposizioni di competenza regionale (D.G.R. 2351/85 e 759/87);
- c) cura la manutenzione della rete, favorendo ai sensi della L. 97/94 il coinvolgimento dei coltivatori diretti, singoli o associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, ovvero stipulando appositi accordi e convenzioni con Associazioni o Enti pubblici.

Eventuali aggiornamenti dei sentieri segnalati nel Catasto saranno effettuati attraverso proposta motivata dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco, ratificata con Deliberazione del Consiglio.

6. L'attività escursionistica si svolge lungo gli appositi percorsi segnalati (storicamente utilizzati o di uso pubblico) per i quali è fatto divieto :

- a) di precludere l'accesso agli escursionisti;
- b) di abbandonare rifiuti;
- c) di manomettere, danneggiare o asportare la segnaletica di percorso ed i cartelli illustrativi o di realizzarne di nuovi senza la debita autorizzazione dell'Ente Parco;
- d) produrre rumori molesti, fatta salva la utilizzazione dei mezzi meccanici per le attività agro-silvo-pastorali;

e) di transitare con mezzi motorizzati (ai sensi della L.R. n. 38/1992 e della L.R. n. 5/1993 e s.m. e i.), fatta eccezione per i percorsi che coincidano con la viabilità già carrabile in via generale o per gli aventi diritto, nonché per i mezzi di servizio, di soccorso, di locomozione speciale per disabili, o altri specificamente autorizzati dall'Ente Parco.

## **Art. 18 Sistemi di attrezzature e servizi per il turismo**

1. Il Piano, al fine di consentire una migliore fruizione del Parco, prevede interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture ricettive, ricreative e sportive all'interno del Parco e nei territori funzionalmente connessi, con particolare attenzione alle potenzialità di sviluppo del turismo compatibile dei Comuni dell'entroterra.

A tal fine l'Ente Parco, d'intesa con gli altri Enti (Comuni, Comunità Montane, Province), promuove l'ampliamento delle strutture ricettive esistenti e la costruzione di nuove strutture ricettive nelle zone D a ciò destinate in base all'art. 8, mentre, per tutte le strutture ricettive esistenti all'interno delle zone B e C del Parco, sono consentiti gli interventi di adeguamento alle norme ed alle dotazioni minime di servizi previste dalla L.R. 11/1982 e s.m.i., fatte salve le tutele per i beni storici ed architettonici eventualmente ospitanti tali attrezzature; in particolare, per i rifugi e le loro aree di pertinenza sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31, comma 1, della L. 457/1978, e sono ammessi, per una sola volta, interventi di ampliamento della superficie esistente, se funzionali alle esigenze di fruizione del Parco, nella misura massima del 30% e comunque non superiore a mq. 100 di superficie utile lorda.

2. All'interno dell'area protetta non sono ammessi spazi attrezzati per camper e roulotte, salvo la permanenza di meno di dieci automezzi, per un periodo massimo di 20 giorni, presso aziende agrituristiche autorizzate dall'Ente Parco. All'interno dell'area protetta, il campeggio con tende, così come definito dalla L. R. 11/82 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito solo nelle strutture appositamente attrezzate poste nelle aree D, salvo quanto diversamente specificato nei commi seguenti.

La localizzazione ed il dimensionamento dei campeggi dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- ridurre il più possibile l'impatto paesistico-ambientale e gli interventi di modifica del territorio;

- localizzare le aree destinate a parcheggio lungo la viabilità di accesso;

- limitare la viabilità interna ai campeggi che comunque dovrà essere sterrata e alberata.

In corrispondenza dei rifugi riconosciuti dall'Ente Parco e delle aree picnic è consentito accamparsi limitatamente alle ore notturne, per un massimo di 2 notti consecutive ed esclusivamente nelle zone appositamente indicate. Le aree verdi attrezzate (aree pic-nic) indicate per possibili attendamenti temporanei sono (cfr. Tav. 1):

- Area verde attrezzata (area pic-nic) loc. Pian di Stella (Monte Beigua)

- Area verde attrezzata (area pic-nic) loc. Prariondo.

L'Ente Parco può individuare, per iniziative particolari, aree nelle quali consentire il campeggio libero ad associazioni con finalità ricreative ed educative, con il consenso del proprietario del terreno interessato e previo il rilascio di apposita autorizzazione con indicazione:

- del responsabile dell'accampamento;

- del tempo e del perimetro massimo di accampamento,

- delle norme igieniche relative allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami,



- delle modalità di approvvigionamento dell'acqua;
- delle modalità di ripristino dopo l'occupazione
- dell'eventuale deposito cauzionale, nei casi di accampamenti di maggiore entità.

3. L'Ente Parco promuove l'esercizio delle attività sportive e di ricreazione all'aria aperta compatibili con il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente naturale, e con le limitazioni previste in ciascuna zona (art. 8). A tal fine incentiva, nel rispetto delle presenti Norme, gli interventi, privati o pubblici, per l'attrezzatura di percorsi vita, campi gioco in erba, purché privi di recinzioni e di impianti di illuminazione permanente, e il potenziamento e la sistemazione:

- dei circuiti destinati al turismo equestre,
- dei tracciati destinati allo sci di fondo,
- dei percorsi destinati al cicloturismo, mountain-bike e ciclocross,
- dei percorsi attrezzati per le gare di orientamento o per l'arrampicata,
- dei percorsi attrezzati destinati ai portatori di handicap.

4. Il Regolamento disciplina le manifestazioni sportive e ricreative, all'interno dell'area protetta, che sono consentite previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ente Parco con indicazione delle modalità di accesso all'area interessata, l'individuazione delle aree di parcheggio, previa verifica delle compatibilità ambientali e l'impiego delle cautele previste per gli accampamenti di cui al precedente comma 2.

In tutta l'area protetta sono vietate, salvo deroghe esplicite e occasionali, le manifestazioni e le attività sportive e ricreative che possano causare pericolose interferenze con gli altri fruitori e con le operazioni agro-silvo-pastorali, danni rilevanti alla vegetazione, grave disturbo alla fauna, con particolare riferimento a quelle motorizzate, al torrentismo e all'utilizzo di deltaplani a motore.

#### **Art. 19 Attrezzature e attività del Parco per l'informazione, l'interpretazione, l'educazione ambientale e la ricerca scientifica**

1. Al fine di garantire la più corretta ed adeguata informazione e creare opportunità di educazione ambientale per una vasta gamma di fruitori, il Piano identifica e localizza le seguenti strutture e attività:

- a) centri visita
- b) punti di informazione
- c) aree di sosta attrezzate
- d) sentieri natura multitematici
- e) itinerari tematici e/o destinati a portatori di handicap
- f) spazi espositivi, strutture museali e/o di ecomuseo
- g) programmi didattici basati sul coinvolgimento di scuole e associazioni, sulla predisposizione di pubblicazioni divulgative, video, depliant, mostre.

2. Al fine di:

- favorire la connessione funzionale tra il Parco ed il territorio circostante,
- dislocare le strutture in modo equilibrato rispetto ai diversi accessi e nei luoghi più facilmente raggiungibili,

- differenziare l'offerta, articolandola in base alle esigenze dei diversi tipi di fruitori,
  - indirizzare i flussi di fruizione fuori degli ambiti di maggiore sensibilità ambientale,
- il Piano individua nella Tavola di Piano n. 2 (scala 1 : 25.000) i luoghi, che possono rappresentare le “porte d'ingresso all'area protetta” (Porte del Parco), da dotare prioritariamente delle attrezzature per l'informazione e l'accoglienza di cui al comma precedente, in particolare :
- Nucleo di Piampaludo (comune di Sassello)
  - Palazzo Gervino - Centro storico del comune di Sassello
  - Nucleo di Alpicella (comune di Varazze)
  - Complesso monumentale Pian della Badia (comune di Tiglieto)
  - Villa Bagnara - Centro storico del comune di Masone
  - Nucleo di Sciarborasca (comune di Cogoletto)

3. L'Ente Parco promuove opere di qualificazione e progetti di intervento per gli “avamposti del parco” corrispondenti a nuclei storici, agglomerati rurali, o altri insediamenti collocati nel punto terminale di infrastrutture viarie da cui si dipartono i principali percorsi pedonali di penetrazione nel Parco. Il Piano (cfr. Tavola n. 2 - scala 1 : 25.000) individua i seguenti punti come possibili “avamposti del parco”:

- Loc. Veirera - Alberola (comune di Sassello)
- Nucleo Le Faie (comune di Varazze)
- Nucleo storico di Lerca – S. Anna (comune di Cogoletto)
- Nucleo storico di Terralba (comune di Arenzano)
- Frazione di Sambuco (comune di Genova)
- Frazione di Fiorino (comune di Genova)
- Centro storico del comune di Campo Ligure
- Loc. Gargassino (comune di Rossiglione)
- Frazione S. Giustina (comune di Stella)
- Frazione S. Martino (comune di Stella).

4. Nei siti di cui ai due commi precedenti il Piano, oltre alle attrezzature già menzionate, prevede la dotazione di adeguate infrastrutture e servizi quali:

- parcheggi,
- aree di sosta con punti servizi,
- tabelloni illustrativi dei percorsi escursionistici e delle mete culturali e naturalistiche.

5. Il Piano prevede la costituzione di centri per la documentazione, la ricerca e l'educazione ambientale anche in luoghi esterni all'area protetta. In tali centri sono ospitate le attività e i materiali che l'Ente Parco promuove nel settore della ricerca su tematiche relative agli specifici aspetti naturalistici e geomorfologici, al mondo agricolo e rurale, e ai beni di interesse storico documentario, in particolare nei settori di:

- a) ricerca e catalogazione di antiche specie di interesse agrario coltivate nei territori del Parco o nelle aree circostanti;
- b) ricerca e sperimentazione di metodiche colturali a basso impatto ambientale, utilizzabili per le colture tipiche locali;
- c) ricerca storica sugli antichi metodi di coltivazione e sulla pratica della zootecnia;
- d) ricerca sui fattori costituenti la tipicità del paesaggio rurale dei diversi territori facenti parte del Parco;

- e) ricerca sulle architetture rurali nell'area del Parco e nelle aree contigue;
  - f) ricerca storico-sociologica sui fattori costituenti e sull'evoluzione del sentimento di coesione sociale delle comunità locali presenti nell'area del Parco;
  - g) ricerca sulle incisioni rupestri e sugli altri repertori archeologici dell'area, con costituzione di un “Catasto dei beni archeologici”, al fine di assicurare la conservazione e di inserirne le aree in stato di degrado o di criticità tra quelle con priorità di intervento.
  - h) ricerca faunistica, con la costituzione di un osservatorio ornitologico.
-